

FORMAZIONE di BASE del SIPROIMI

modulo 3

Strumenti di tutela e protezione del minore

1. 47 \2017

La normativa applicabile ai minori stranieri non accompagnati è la stessa cui soggiacciono i minori aventi cittadinanza italiana o dell'Unione europea.

Art. 1 della L. 47/2017

I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea

Chi è il minore straniero non accompagnato

per ***minore straniero non accompagnato*** presente nel territorio dello Stato si intende il minorenne

- non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea
- che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o
- che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana,
- privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

Luglio 2014

Conferenza unificata delle Regioni

Risultato: Piano operativo nazionale per fronteggiare il flusso migratorio

Agosto 2015

D.Lgs 142/2015 del 18 agosto 2015,

in attuazione della Direttiva 2013/33/UE

(condizioni di accoglienza) nonché della Direttiva 2013/32/UE (procedure)

Marzo 2016

Approvazione del Programma Nazionale
FAMI, Italia, Progetti FAMI per l'accoglienza dei MSNA

Marzo 2017

Legge 47 / 2017 (in vigore dal 06/05/2017)
Disposizioni in materia di misure
di protezione dei minori stranieri non
accompagnati

Dicembre 2018

L132\2018

ACCOGLIENZA

Accoglienza

La prima accoglienza ha ad oggetto la presa in carico del minore dall'immediatezza dell'arrivo, e fino ad un massimo di 30 giorni (Legge 47/17), per garantire servizi specialistici finalizzati al suo trasferimento in seconda accoglienza.

La seconda accoglienza, prevista nell'ambito dello Siproimi, prevede la presa in carico del MSNA, e il suo graduale avvio verso l'autonomia e l'inclusione nel tessuto sociale del territorio con specifica attenzione verso i MSNA portatori di particolari vulnerabilità.

In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui sopra, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune in cui il minore si trova, fatta salva la possibilità di trasferimento del minore in un altro comune, tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore (art 19 co 3, d lgs 142\2015 e ss) .

Accoglienza Siproimi

La nuova disposizione normativa del 2018,
riserva l'accesso al SIPROIMI ai minori stranieri non accompagnati,
anche non richiedenti asilo
accedono ai progetti del SIPROIMI
diretti ad offrire
assistenza e servizi di inclusione sociale e
a favorire i percorsi di autonomia, definendo in perfetta continuità con il passato
l'accesso di tutti i MSNA al Sistema di protezione, a prescindere dall'eventuale
proposizione dell'istanza di protezione

Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del 27/12/2018, avente
ad oggetto

D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito, con modificazioni, con la legge 1 dicembre 2018 n. 132 – Profili applicativi

Graduale assorbimento di tutti i MSNA all'interno del sistema di accoglienza Siproimi

Confluiscono nel Siproimi i minori stranieri non accompagnati attualmente presenti:

- presso le strutture temporanee attivate dai Prefetti ai sensi dell'art. 19 comma 3 bis del decreto legislativo n. 142/2015.
- presso le strutture temporanee di prima accoglienza di alta specializzazione finanziati dai fondi FAMI e attivati dal Ministero dell'Interno;
- presso le strutture dei Comuni che assicurano l'accoglienza ai sensi dell'art. 19 comma 3 del decreto legislativo n. 142/2015

circolare Ministero Interno applicativa della L.132/2018

Arrivi consistenti e ravvicinati

In ultimo la legge prevede che,
**in presenza di arrivi consistenti e
ravvicinati di MNSA,**
i Prefetti possono attivare
strutture di accoglienza temporanee
esclusivamente dedicate ai minori non
accompagnati

*art. 19, co. 3-bis, D.Lgs. n. 42/2015,
introdotto da art. 1-ter, D.L. n. 113/2016*

Accoglienza Siproimi

Circa la prosecuzione dell'accoglienza del minore, si prevede **che tutti i minori non accompagnati** siano accolti nell'ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori non accompagnati – SPRAR adesso SIPROIMI (come rinominato dal D.L. n. 113/2018 convertito in legge n. 132/2018)

La normativa dispone che **i minori richiedenti asilo**, al compimento della maggiore età rimangono nel Sistema fino alla definizione della domanda di protezione internazionale (art. 12, c. 5 bis, D. L. n. 113/2018) e, nel caso di concessione della protezione internazionale, per il tempo riservato alla permanenza dei beneficiari

Identificazione

Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato e' entrato in contatto o e' stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o all'autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, **un colloquio con il minore**, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione

Identificazione

Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un **documento anagrafico**, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare **non deve essere** richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio previsto .

Identificazione

Qualora permangano dubbi fondati in merito all'eta' dichiarata da un minore straniero non accompagnato, **la Procura della Repubblica presso il tribunale** per i minorenni puo' disporre **esami socio-sanitari** volti all'accertamento della stessa.

Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore eta', **questa si presume ad ogni effetto di legge.**

In ogni caso, **nelle more dell'esito delle procedure di identificazione**, l'accoglienza del minore e' garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge;

Identificazione

L'identita' di un minore straniero non accompagnato e' accertata dalle autorita' di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se gia' nominato, solo dopo che e' stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria.

Identificazione

L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un **ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare** da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possano compromettere lo stato psico-fisico della persona.

Il risultato dell'accertamento socio-sanitario **e' comunicato allo straniero**, in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere, all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento. **Nella relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore.**

TUTELA

Il provvedimento di attribuzione dell'età e' notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e puo' essere impugnato in sede di reclamo

REGOLAMENTO DUBLINO

Regolamento Dublino III

Lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è quello nel quale si trova legalmente un suo Familiare: **il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il richiedente in base alla legge o alla prassi** dello Stato membro in cui si trova l'adulto o (art 2, Regolamento Dublino);

Purché ciò sia nell'interesse superiore del minore stesso ex art. 6:

- a) le possibilità di ricongiungimento familiare;
- b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore;
- c) le considerazioni di sicurezza, in particolare se sussiste un rischio che il minore sia vittima della tratta di esseri umani;
- d) l'opinione del minore, secondo la sua età e maturità.

ART 17.2 La clausola discrezionale clausola umanitaria

Lo Stato membro nel quale è stata manifestata la volontà di richiedere la protezione e che procede alla determinazione dello Stato membro competente all'esame della stessa ovvero lo Stato membro competente **possono**, prima che sia adottata una prima decisione sul merito, **chiedere** a un altro Stato membro di prendere in carico un richiedente minore.

Tale richiesta deve essere fondata su uno specifico fine ossia quello di procedere al ricongiungimento di persone legate da qualsiasi vincolo di parentela, per ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi familiari o culturali. Si tratta della c.d. clausola umanitaria la cui applicazione può essere richiesta a uno Stato membro anche se questi non sarebbe competente all'esame di quella domanda di protezione. In ogni momento prima che sia adottata una prima decisione sul merito

Le persone interessate debbono esprimere il loro consenso per iscritto

procedura

- Valutazione dell'età
 - Fotosegnalamento
- è essenziale la valutazione sull'opportunità per il minore di chiedere asilo.
- Verificare l'esistenza di legami familiari
 - Raccogliere le relative informazioni in modo dettagliato
 - nomina del tutore
 - la richiesta di apertura della tutela possa essere presentata anche dal responsabile della struttura di accoglienza nella quale è stato collocato il minore
- Cd. Modello C3 compilato in tutte le sue parti e firmato dal tutore, dal traduttore e dall'Ufficiale di polizia che redige l'atto
- Cd. Formulario Dublino

SE dal COLLOQUIO con il minore sono emersi elementi tali da far ritenere che il minore:

- sia un richiedente asilo
- ha parenti o familiari che vivono in altri paesi europei
- che vuole raggiungere questi parenti
- che sia nel suo superiore interesse essere ricongiunto con familiari o paranti che vivono in altri paesi europei

si fissa appuntamento con la Questura per la formalizzazione della richiesta di asilo (Modello C3)

Quando cessa la competenza Italia:

- La competenza dell' Italia sul minore cessa nel momento in cui il minore entra nel territorio dello Stato di destinazione
- CESSA ANCHE IL RUOLO DEL TUTORE
- Il minore è preso in carico dai servizi sociali dell'altro Stato e vengono attivate tutte le procedure per la sua accoglienza

Riunificazione familiare

al fine di conservare **l'unità familiare** è **consentito l'ingresso e il soggiorno** in uno Stato membro **dei familiari** di un cittadino di un **Paese terzo**, che soggiorna legalmente in tale Stato membro

Un minore straniero non accompagnato che vive in Italia può essere raggiunto da uno o entrambi i genitori o altri parenti che vivono nel Paese di origine o in altri Paesi non europei

La tutela dell'unità del nucleo familiare rappresenta un principio fondamentale dell'ordinamento giuridico, stabilito a livello costituzionale – in armonia con il diritto internazionale e comunitario – nei confronti dei cittadini e degli stranieri. Il ricongiungimento familiare è uno strumento necessario per permettere la vita familiare. Contribuisce a creare una **stabilità socioculturale che facilita l'integrazione** dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri, permettendo d'altra parte di promuovere la coesione economica e sociale.

Art. 10.3 Direttiva 2003/86/EC

Se il rifugiato è un **minore non accompagnato**, gli Stati membri:

- a) autorizzano l'ingresso e il soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare degli ascendenti diretti di primo grado;
- b) possono autorizzare l'ingresso e il soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare del suo tutore legale o di altro familiare, quando il minore non abbia ascendenti diretti o sia impossibile rintracciarli.

D.lgs. 286/1998 - T.U. sull'immigrazione

Art 31

Il Tribunale per i Minorenni **può** autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare di un minore straniero non accompagnato che si trova nel territorio italiano

per un periodo di *tempo determinato*

se sussistono **gravi motivi** connessi con lo sviluppo psico fisico del minore, tenuto conto dell'età e delle *condizioni di salute*.

L'autorizzazione decade quando vengono a cessare i gravi motivi che giustificavano l'autorizzazione.